



Città di Spoleto®

Pag. 1 di 3

ORDINANZA SINDACALE N. 95 DEL 12/07/2024

Unità proponente: UFFICIO S.U.A.P.E.

3 DIPARTIMENTO PER IL MARKETING TERRITORIALE, L'INNOVAZIONE IMPRENDITORIALE ED IL TURISMO 4.0

Oggetto: TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL RIPOSO E TRANQUILLITA' DEI RESIDENTI IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. DISCIPLINA DEGLI ORARI DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN VETRO IN LATTINA.

IL SINDACO

Visti:

- il regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza "approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- la Legge 241/90 ss.mm.ii.;
- il Dlgs 18 agosto 2000, n° 267, con il quale è stato approvato il "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

premesso che:

- sono pervenute all'amministrazione comunale numerose e reiterate segnalazioni in materia di sicurezza e del riposo e tranquillità dei residenti in alcune vie e piazze del centro storico dove si registra un particolare e rilevante flusso e presenza di persone fino a tarda notte;
- che il week-end finale del Festival dei Due Mondi (12/14 luglio p.v.) costituisce un'occasione di particolare richiamo di pubblico con conseguente affollamento delle aree del centro storico interessate dalla manifestazione;

richiamata la segnalazione effettuata in occasione della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutasi nella sede comunale in data 05 luglio u.s.;

ritenuto che il presente provvedimento, emesso ai sensi dell'art.50 comma 5 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, possa avere effetti e risultati positivi per la tutela della sicurezza e vivibilità del centro storico, per la limitazione dei fenomeni di degrado, di disturbo e della tranquillità e del riposo dei residenti conseguenti all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;

visti:

- il disposto dell'art. 50 comma 5 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dall'art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni con la L. 18 aprile 2017 n. 48: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali".*

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



Città di Spoleto®

Pag. 2 di 3

ORDINANZA SINDACALE N. 95 DEL 12/07/2024

- la circolare del Ministero dell'Interno protocollo 11001/123/111 (3) del 18/07/2017 avente ad oggetto "attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni con la L. 18 aprile 2017 n.48" la quale fornisce le prime indicazioni utili nelle more dell'emanazione degli ulteriori provvedimenti previsti dal D.L. 14/20214;
- la L. 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.;
- il Decreto-Legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"

Rilevato che la proposta del presente atto è stata redatta dal responsabile del procedimento che, con la trasmissione all'organo competente all'adozione attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti ne ha accertato la regolarità tecnico-amministrativa;

dato atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il dott. Sandro Frontalini ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ritenuto necessario emettere un provvedimento contingibile e urgente, di competenza sindacale, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, atto a prevenire e ridurre rischi che possano minacciare la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate

ai pubblici esercizi, alle attività commerciali e artigianali presenti in **via M. Gattaponi, via del Ponte, via del Municipio, piazza del Mercato, via arco di Druso, via Palazzo dei Duchi, via Saffi, via dell'Arringo, via Fontesecca, piazza Mentana, via Felice Cavallotti, corso Mazzini, piazza della Libertà, piazza Collicola, viale Matteotti, viale dei Cappuccini e via San Carlo** di rispettare le prescrizioni di seguito descritte:

- divieto di vendita di bevande da asporto in contenitori che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo a partire da venerdì 12 luglio p.v. e fino alle ore 06:00 di lunedì 15 luglio p.v..

Nel rispetto dell'art. 6, D.L. 117/2007 convertito con modificazione con L. n. 160/2007 rimane consentita la somministrazione di bevande alcoliche all'interno dei pubblici esercizi e nelle rispettive aree o spazi pertinenziali regolarmente autorizzati. Gli esercenti sono responsabili della corretta applicazione dell'ordinanza e devono adottare nei confronti degli avventori le necessarie misure di controllo, ponendo in essere ogni cautela possibile e sono altresì tenuti a rimuovere con sollecitudine nel caso di esercizio assistito al tavolo i contenitori in vetro o lattina utilizzati per la somministrazione.

L'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria tra € 80,00 e € 480,00.

Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti vigenti, in particolare, qualora ne ricorrano i presupposti, si procederà alla denuncia all'autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 659 C.P.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, per tutta la durata della validità della medesima ed entra in vigore il giorno di inizio pubblicazione; della stessa viene data adeguata pubblicità altresì tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Ente e appositi comunicati stampa.

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



Città di Spoleto®

Pag. 3 di 3

ORDINANZA SINDACALE N. 95 DEL 12/07/2024

Il presente provvedimento, oltre che al Corpo di Polizia Locale per il controllo di competenza, viene inviato, per opportuna conoscenza, al signor Prefetto e alle altre Forze di Polizia per le azioni di controllo, anche in forma coordinata con la Polizia Locale.

Informazioni procedurali

Il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il termine decorre dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

Ulteriori informazioni:

si ritiene opportuno inoltre ricordare il disposto dall'art. 54 della L. n. 120 del 29/07/2010 di seguito riportato:

"i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi 1° e 2° dell'art. 86 del TULPS, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, in qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubbliche, ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche alle ore 3:00 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza"

e

"i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli artt. 4, comma 1, lettera d e 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e successive modificazioni devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 6:00, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza"

L'art. 14bis della L. 125/2001 che dispone in merito alle sanzioni per le violazioni alle norme sopra richiamate.

Il Dirigente

Dott. Sandro Frontalini

Il Sindaco di Spoleto

Dott. Agr. Andrea Sisti

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



Città *di* Spoleto®

Pag. 4 di 3

ORDINANZA SINDACALE N. 95 DEL 12/07/2024

La presente ordinanza sindacale, è redatta in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale", ed è pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio online. Una copia del provvedimento è notificato agli interessati.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Andrea Sisti in data 12/07/2024

Città *di* Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it